



La Presidente di Vivere Onlus  
Martina Bruscaignin



# vivere onlus

## Newsletter n° 1/2017

30 gennaio 2017

### Carissime Associate

Nell'intento di tenervi sempre aggiornate in merito alle attività del nostro Coordinamento, il Consiglio Direttivo ritiene importante l'istituzione di una newsletter periodica che illustri le iniziative, i convegni e congressi, gli eventi che coinvolgono Vivere Onlus e voi associate in ambito nazionale ed internazionale, oltre che ricevere da Voi consigli, spunti ed esperienze utili per tutti.

Come primo passo ci teniamo a condividere nuovamente con voi i documenti fondanti del nostro Coordinamento Nazionale. Alleghiamo quindi, in coda al documento, lo statuto e il regolamento di Vivere Onlus perché riteniamo importante ricordare e condividere con voi i valori e la mission di Vivere, così da muoversi a livello territoriale in sinergia, in sintonia e in rete.

L'obiettivo dell'istituzione di una Newsletter sarà quello di rafforzare i nostri accordi e la nostra condivisione, che sono i presupposti di un lavoro a fianco delle famiglie e procedere all'unisono, sul fronte informativo, divulgativo e infine sul fronte organizzativo – pratico. Inoltre di volta in volta potremmo approfondire, tutti i temi affrontati nella Carta dei Diritti del Bambino Nato Prematuro.

La newsletter avrà una cadenza periodica, anche in funzione all'intensità e alla frequenza degli eventi

Ogni associata di Vivere è, prima di tutto, un sostegno attivo e presente per le famiglie che stanno attraversando un momento così delicato e doloroso, un accompagnamento, discreto e sensibile nelle difficoltà che la famiglia incontra, sia durante il ricovero in Tin, che a casa, ed infine un valido supporto nelle battaglia verso la tutela, la prevenzione e il diritto che mette sempre al centro il valore della solidarietà e del diritto stesso di poter stare assieme ai propri figli.

Auguriamo a tutti un buon lavoro.

Martina Bruscaignin

### Contenuti

1 Introduzione alla  
Newsletter n° 1/2017

2 Statuto Vivere Onlus

3 Regolamento  
Vivere Onlus

### **art. 1 Costituzione**

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997, nel rispetto delle forme e delle finalità da questo contemplate, l'Associazione di volontariato denominata "VIVERE - Coordinamento nazionale associazioni per la neonatologia" O.N.L.U.S. - Associazione non lucrativa di utilità sociale (di seguito indicata "VIVERE - ONLUS").

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera i) del D.Lgs. del 4.12.1997 n. 460 è espressamente prevista per l'associazione l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha il seguente emblema grafico : "la mano di un adulto che avvolge un bambino appena nato".

L'Associazione ha sede in Modena, in Via del Pozzo n. 71, presso l'Associazione "Pollicino" di Modena ed opera sull'intero territorio nazionale.

### **art. 2 Disciplina**

La Associazione è disciplinata dal presente statuto (di seguito indicato lo "Statuto") ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, con riferimento, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 10 del suddetto Decreto Legislativo.

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento, vincolando gli aderenti all'associazione alla sua osservanza.

### **art. 3 Finalità**

L'Associazione, operante nel settore socio-sanitario, non ha scopo di lucro e si prefigge l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. A tal fine l'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- favorire l'interscambio culturale e la solidarietà tra le associazioni che operano nel settore dell'assistenza neonatale a livello nazionale ed internazionale, favorendo la costituzione di nuove associazioni;
- promuovere iniziative specifiche a sostegno delle famiglie dei neonati a rischio e delle gravidanze a rischio;
- promuovere iniziative per la tutela dei genitori di bambini nati pretermine o a termine con patologie;
- promuovere le iniziative per l'umanizzazione dell'assistenza ai neonati;

- promuovere la ricerca scientifica, la cultura e la formazione professionale per le attività svolte dall'associazione a favore dei bambini nati pretermine e/o a termine con patologie nel campo della medicina perinatale nazionale ed internazionale attraverso strumenti, iniziative e pubblicazioni di periodici a livello nazionale ed internazionale.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

È fatto altresì divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 ad eccezione di quelle direttamente connesse.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **art. 4 Adesioni**

Possono aderire all'Associazione le singole associazioni senza scopo di lucro formalmente costituite e i coordinamenti regionali e nazionali, iscritti o no ai registri di volontariato.

Per essere ammessi, gli organismi indicati devono presentare domanda scritta, indicando denominazione, sede, legale rappresentante, allegando copia dello statuto e dichiarando di condividere le finalità riportate dall'art. 3 del presente Statuto.

Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, così meglio definito nel successivo art. 10 del presente Statuto, (di seguito indicato il "Consiglio Direttivo Nazionale" e/o C.D.N.) deliberare sull'accettazione o meno della domanda di adesione, così come il versamento della quota di adesione e di quella annuale, impregiudicato quanto sancito al successivo art. 5.

L'ammissione dei richiedenti (di seguito indicati gli "Associato/i") sarà formalizzata col versamento della quota di adesione e con l'iscrizione dell'Associato nel libro degli associati (di seguito indicato il "Libro degli Associati"), dove verrà indicato altresì il rispettivo Rappresentante Nazionale, così meglio definito nel successivo art. 7 del presente Statuto, con i relativi recapiti di riferimento.

È d'obbligo per l'associazione la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

#### **art. 5 Quota associativa**

Salvo quanto previsto al successivo art. 9 del presente Statuto, entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, gli Associati sono tenuti a versare una quota associativa la cui entità sarà stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale e diventerà esecutiva dopo la ratifica dell'Assemblea.

La quota associativa non è rimborsabile, non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

### **art. 6 Rescissioni ed Esclusioni**

Il recesso può avvenire, in qualsiasi momento, per rinuncia scritta dell'Associato indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale, senza che ciò comporti la corresponsione della quota annuale, qualora la ricezione della comunicazione del recesso avvenga entro l'anno solare in corso.

La esclusione può avvenire per:

- morosità dopo il mancato pagamento di un'annualità della quota associativa;
- inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- comportamenti ritenuti lesivi nei confronti di "VIVERE - ONLUS".

I provvedimenti di esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificati dall'Assemblea di cui verrà inviata pronta comunicazione tramite raccomandata R.R. all'Associato escluso.

Con riguardo alla sola ipotesi in cui l'esclusione sia dovuta a morosità, la stessa potrà essere sanata entro 30 (trenta) giorni dalla spedizione della comunicazione sopra citata.

Resta inteso altresì che gli Associati che hanno esercitato il recesso o sono stati esclusi dall'Associazione non hanno alcun diritto da vantare sul patrimonio dell'Associazione, nel rispetto di quanto sancito all'art. 37 del Codice Civile e dovranno versare il saldo dell'annualità in corso.

### **art. 7 Rappresentanze Nazionali**

I rappresentanti degli Associati saranno nominati dalla rispettiva associazione di appartenenza e verranno indicati così come i relativi recapiti di riferimento al momento dell'iscrizione nel Libro degli Associati, in conformità a quanto riportato nel precedente art. 4 del presente Statuto (di seguito indicati i "Rappresentanti Nazionali e/o Rappresentanti").

Resta inteso altresì che nell'impossibilità di partecipazione del Rappresentante Nazionale, quest'ultimo potrà delegare i poteri di rappresentanza, con comunicazione scritta, ad un membro degli Associati o di altro membro appartenente a qualsiasi altro organo sociale di cui al successivo art. 8, tenendo tuttavia presente che il delegato non potrà rappresentare più di un Rappresentante.

I Rappresentanti devono avere la maggiore età.

Le prestazioni dei Rappresentanti sono a titolo gratuito.

### **art. 8 Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Rappresentanti Nazionali
- Il Consiglio Direttivo Nazionale

- Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale

- Il Collegio dei Revisori dei Conti

### **art. 9 Assemblea dei Rappresentanti**

Competenze. L'Assemblea è costituita dai Rappresentanti Nazionali dei vari Associati in regola con il versamento della quota associativa (qui di seguito indicata la "Assemblea").

Compete all'Assemblea:

a) in sede ordinaria:

- deliberare sui programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- procedere alla nomina di tutte le cariche sociali con potere decisionale e di controllo;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge;

b) in sede straordinaria:

- discutere, esaminare ed approvare le eventuali proposte di modifica dello Statuto vigente, ivi compreso la variazione della sede legale;
- l'approvazione di eventuali regolamenti;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione con le formalità statutarie previste.

Funzionamento. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.

In questi ultimi casi la convocazione dell'Assemblea deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta.

In via ordinaria la convocazione - contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, data e ora dell'adunanza, nonché la data successiva di eventuale seconda convocazione, da non fissare nella stessa giornata e non oltre le quarantotto ore dalla prima convocazione - deve essere inviata ai Rappresentanti Nazionali almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza, con comunicazione scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Funge da segretario il Segretario dell'Associazione o, in sua sostituzione, un membro del Consiglio Direttivo Nazionale designato dal Presidente.

È ammessa la rappresentanza per delega scritta e ciascun delegato può essere portatore di una sola delega, secondo quanto previsto al precedente art. 7.

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano; si procederà per appello nominale o con scheda segreta quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei Rappresentanti Nazionali presenti e quando le decisioni riguardano persone fisiche appartenenti agli Associati e/o gli organi dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in sede ordinaria, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.

In sede straordinaria, ed in particolare per modificare il presente Statuto, si richiede in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei Rappresentanti Nazionali e la metà più uno in seconda convocazione. Le relative deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di voto esclusivamente i Rappresentanti Nazionali degli Associati in regola con il versamento della quota associativa.

Qualsiasi membro di qualsiasi Associato potrà partecipare a qualsiasi assemblea con possibilità d'intervento ma senza diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Rappresentanti Nazionali degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

### **art. 10 Consiglio Direttivo Nazionale**

Composizione. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici), eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale saranno eletti tra i genitori di bambini nati pre-termine e/o a termine con patologie e/o tra gli altri soggetti che non siano personale medico ed infermieristico in servizio presso le Patologie Neonatali. Tutti i Rappresentanti Nazionali degli associati di cui al precedente art. 7) sono eleggibili alla carica di Consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale è ammesso, con potere consultivo, un rappresentante designato dal Comitato Scientifico, così meglio specificato nel successivo art. 13 (di seguito indicato il "Rappresentante del Comitato Scientifico").

I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di recesso di un Consigliere il Consiglio Direttivo Nazionale procederà alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti. Il membro designato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

Competenze. Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare al Consiglio Direttivo Nazionale compete:

- deliberare i programmi dell'attività dell'Associazione;
- stabilire le direttive per l'attuazione delle finalità statutarie;

- determinare l'entità delle quote sociali annuali;
- predisporre delibere relative all'esclusione degli Associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sull'ammissibilità degli Associati;
- controllare i contenuti dell'informazione rivolta all'esterno;
- proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre, con la relazione economica, all'Assemblea;
- predisporre regolamenti e le successive modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre la nomina di apposite commissioni consultive nazionali, regionali e interregionali, per valutare e gestire problematiche nel campo scientifico e medico-assistenziale;
- predisporre l'istituzione di comitati e organi consultivi utili a coadiuvare il lavoro del Presidente;
- deliberare su tutti gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al finanziamento delle attività dell'Associazione;
- autorizzare a stare in giudizio e nominare i difensori;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico.

Funzionamento. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, nei tempi congrui, e inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo Nazionale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente.

La convocazione è fatta con comunicazione scritta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, tra i propri membri, il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che - previa approvazione nella successiva seduta - viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio possono essere inviati a partecipare, con parere consultivo, oltre al Rappresentante del Comitato Scientifico, qualsiasi altro membro degli organi consultivi costituiti dal Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto. E' causa di decadenza automatica di ciascun membro del Consiglio Direttivo Nazionale, l'assenza ingiustificata che si protragga per 3 (tre) riunioni consecutive regolarmente convocate.

### **art. 11 Presidente**

Il Presidente è designato tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica tre anni, è rieleggibile, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e riveste altresì la carica di Presidente dell'Associazione.

Compiti del Presidente sono:

- rappresentare legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Rappresentanti Nazionali degli associati e del Consiglio Direttivo Nazionale;
- sovrintendere alla conservazione e alla amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- firmare gli atti e i contratti sociali nonché effettuare le operazioni di versamento e di prelievo sui conti correnti bancari e postali, potendo delegare tale funzione anche agli altri membri del Consiglio;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, su indicazioni scritte del Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario che è il depositario di tutti gli atti formali dell'Associazione.

Il Segretario, in particolare:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- redige i verbali delle Assemblee dei Rappresentanti e quelli delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Tesoriere, in particolare:

- compila e conserva i libri sociali ed i registri contabili dell'Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo Nazionale lo schema di bilancio preventivo e consuntivo.

### **art. 12 Collegio dei Revisori dei Conti**

La gestione dell'Associazione è controllata da due revisori dei conti eletti dall'Assemblea, scelti anche tra i non aderenti.



I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori hanno i poteri e svolgono le funzioni proprie degli organi di controllo.

Resta inteso altresì che i Revisori non possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

### **art. 13 Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo dell'Associazione, i cui membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è presieduto da un proprio presidente, nominato dai membri del Comitato Scientifico stesso. I membri del Comitato Scientifico nomineranno altresì il Rappresentante del Comitato Scientifico che presiederà alle riunioni indette dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Fermo quanto sopra esposto il Consiglio Direttivo Nazionale, in qualsiasi momento, si potrà avvalere di qualsiasi membro del Comitato Scientifico, in base alla disponibilità dei vari componenti ed in base alla particolare materia e/o problematica da trattare.

### **art. 14 Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche assunte in seno alla presente ONLUS sono gratuite. Tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, ivi incluso il Presidente, saranno assicurati contro eventuali danni conseguenti al proprio operato nell'ambito dell'Associazione, con massimale più elevato per l'attività svolta dal Presidente.

Resta inteso altresì che verranno rimborsate le spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale e dal Comitato Scientifico e da qualsiasi altro comitato nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le spese tuttavia dovranno essere documentate ed in ogni caso essere previamente approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

### **art. 15 Bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

A chiusura di ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo Nazionale e con l'ausilio del Segretario e del Tesoriere, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, o, in caso di giustificato motivo, entro il 30 giugno.

Il bilancio consuntivo deve evidenziare i beni, i contributi e i lasciti vincolanti e non vincolanti ricevuti dalla ONLUS e le spese sostenute nell'esercizio, ed inoltre gli utili e le perdite derivanti dalla gestione medesima.

Il bilancio preventivo deve illustrare in modo chiaro le possibili entrate e spese che si prevedono di registrare nell'arco della gestione del futuro esercizio.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito dalle seguenti voci:

- beni mobili ed immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione;
- eventuali lasciti e donazioni destinati all'incremento del patrimonio;
- fondi appositamente costituiti per specifiche finalità;
- le eccedenze di bilancio.

Le entrate destinate alla gestione ordinaria saranno costituite da:

- quote associative degli Associati;
- elargizioni di privati, donazioni varie e lasciti non vincolati;
- contributi erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici e da organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni immobili e mobili pervenuti a qualsiasi titolo;
- ogni altra entrata indirizzata al sostegno dell'attività svolta.

#### **art. 16 Destinazione degli avanzi di gestione e del patrimonio**

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E' obbligatorio impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **art. 17 Scioglimento di VIVERE**

L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il tutto nel rispetto dell'art. 10, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 460/1997.

#### **art. 18 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si intendono richiamare le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge in materia, in particolare quelle dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive riguardanti le ONLUS.



**L'unione fa la forza**

# Il Regolamento.

## Premessa

Il Coordinamento Nazionale Vivere Onlus è formato da associazioni operanti nell'ambito della neonatologia, senza scopo di lucro, formalmente costituite, nel territorio italiano.

Vivere Onlus e la singola associazione mantengono la loro rispettiva indipendenza al fine di essere in grado in ogni momento di agire in conformità con i rispettivi principi etici e legali. Le associate mantengono la loro indipendenza di azione sul territorio di riferimento.

Le associazioni facenti parte di VIVERE ONLUS condividono gli scopi statutari del Coordinamento Nazionale Vivere Onlus e svolgono con esclusivo spirito di servizio e a titolo gratuito, le attività loro richieste nell'ambito delle iniziative e programmi dell'associazione.

## Regolamento

Lo scopo del Regolamento è quello di stabilire formalmente il rapporto tra il Coordinamento Vivere Onlus e le Associate, al fine di regolare le azioni di interesse comune di entrambe le organizzazioni, in particolare nel campo della salute materna e neonatale e nello specifico, della nascita pretermine.

Il Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i diritti e i doveri delle persone che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto di Vivere Onlus. Resta inteso che ciascuna associata per poter operare in nome e per conto di Vivere Onlus dovrà essere previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo. Allo stesso modo, il presente regolamento individua ruoli e compiti del personale volontario al fine di delineare nel dettaglio le linee organizzative ed operative non espressamente descritte all'interno dello Statuto Sociale.

Il regolamento interno è proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ordinaria dei Soci, riunita secondo le modalità indicate dallo Statuto. Anche in sede di presentazione all'Assemblea dei Soci, è possibile, per questi ultimi, proporre emendamenti o aggiunte.

Gli emendamenti vengono votati all'interno dell'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci e vengono approvati con maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto. Questo regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati a procedere dall'approvazione del regolamento stesso. Il regolamento interno è una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

## Requisiti necessari per aderire a Vivere Onlus o per l'iscrizione nel Libro degli Associati

- essere una associazione ONLUS operante nell'ambito della neonatologia
- designare un Rappresentante Nazionale, preferibilmente genitore di un bambino ospedalizzato alla nascita. In caso di altra figura, obbligatoriamente non può essere un operatore sanitario operante in T.I.N.
- aver sottoscritto per accettazione il presente regolamento
- garantire la presenza del Rappresentante Nazionale almeno due volte all'anno a meeting, assemblee, incontri di Vivere Onlus



## Formazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei Soci di Vivere Onlus è formata dai Rappresentanti Nazionali designati dalle Associazioni aderenti a Vivere Onlus. (come da statuto). I Rappresentanti delle Associate saranno nominati dalla rispettiva associazione di appartenenza e verranno indicati così come i relativi recapiti di riferimento al momento dell'iscrizione nel Libro degli Associati. I Rappresentanti Nazionali devono avere delega da parte della propria associazione di potere decisionale rispetto agli ordini del giorno del relativo incontro o della relativa assemblea.

## Partecipazione alle assemblee

La partecipazione effettiva alle attività del Coordinamento Vivere da parte delle associate e dei loro Rappresentanti Nazionali, è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Soci ed attività del Coordinamento stesso. Per questo motivo, l'organizzazione del Coordinamento, si impegna a definire i propri lavori con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutte le associate. La partecipazione a incontri periodici di supervisione e programmazione di gruppo previsti è presupposto indispensabile per il proseguimento dell'attività del Coordinamento. Se non fosse possibile presenziare il Rappresentante Nazionale referente, si impegna a comunicare per via telematica, la sua assenza. In caso d'impossibilità di partecipazione del Rappresentante Nazionale, quest'ultimo potrà delegare i poteri di rappresentanza, con comunicazione scritta, a un membro degli associati, tenendo presente che il delegato non potrà rappresentare più di un Rappresentante Nazionale, dunque di una singola associata.

## Rimborsi spese

Eventuali rimborsi spese verranno corrisposti in seguito ad un incarico specifico assegnato dal Consiglio Direttivo di Vivere Onlus e direttamente connesso all'attività per cui è stato dato mandato e solo dietro documentazione cartacea (scontrini fiscali, ricevute, biglietti trasferte, ecc).

## Impegno di Vivere

Il Coordinamento Nazionale Vivere Onlus si impegna a fornire alle proprie associate

- delle linee guida sull'intervento, sensibilizzazione, operatività, diffusione dell'informazione, aggiornamenti in campo medico e della Care, aggiornamenti in campo legale, legislativo, informativa sulla prevenzione;
- linee guida organizzative su progetti specifici (es. Giornata Mondiale della Prematurità), convegni, congressi;
- linee guida di supporto per la formazione di nuove associazioni;
- promozione e divulgazione in ambito nazionale delle attività svolte a livello territoriale.

## Impegno delle Associate

- L'Associata fa fede alle iniziative proposte dal Coordinamento Nazionale e si impegna a proporle a livello territoriale/regionale;
- le Associate si impegnano ad inserire il logo di Vivere Onlus nella loro documentazione ufficiale (carta intestata, sito web, pagina facebook) oltre che nella documentazione e pubblicazioni per le iniziative a carattere nazionale. Nel caso di specifiche progettualità delle Associate l'inserimento del logo deve essere richiesto espressamente e autorizzato dal Coordinamento Nazionale;
- le associate sono tenute a comunicare alla segreteria di Vivere ogni eventuale cambiamento o modifica degli estremi e dei dati riferiti alle associazioni: nomine consiglio direttivo, nuovi riferimenti nominativi, numeri di telefono, mail, sede, ecc.
- le associate si impegnano ad essere presenti e partecipi alla divulgazione e promozione di attività mediante i nuovi canali comunicativi come i social (Facebook, Twitter, siti web);
- le associate si impegnano ad utilizzare i nuovi canali comunicativi per essere costantemente aggiornate sulle attività e comunicazioni a livello nazionale (mail, skype, whatsapp, drive).

## La qualifica di Associata si perde per:

- dimissioni
- perdita della qualifica di socio (vedi statuto)
- mancato pagamento della quota associativa
- evidente ed ingiustificata inattività
- atti contrari all'interesse del Coordinamento Nazionale Vivere Onlus
- ogni attività contraria a quanto stabilito dallo statuto.

## Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da: Presidente, Vice presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale saranno eletti tra i genitori di bambini nati pretermine, o a termine con patologie, o tra gli altri soggetti candidati, che comunque non siano operatori sanitari in servizio, o in pensionamento, delle Patologie Neonatali/Ostetricia. Tutti i Rappresentanti Nazionali degli associati sono eleggibili alla carica di Consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto delle modalità sopradescritte.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo implica un impegno costante e concreto nell'organizzazione delle attività del Coordinamento Nazionale Vivere Onlus.

È causa di decadenza automatica di ciascun membro del Consiglio Direttivo Nazionale, l'assenza ingiustificata che si protragga per 3 (tre) riunioni consecutive regolarmente convocate e la mancanza di operatività e di volontariato per Vivere Onlus.

## Comitato Scientifico

Il comitato scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo. Ne possono fare parte gli operatori sanitari che gravitano intorno all'ambito della prematurità. Inoltre il Consiglio Direttivo, sulla base dei progetti in corso, può nominare operatori sociali e scolastici, figure di rilevanza o figure che possano interagire con il mondo famiglia/bambino e che risultino importanti nella prosecuzione delle iniziative portate avanti a livello scientifico e di ricerca.

Anche per il Comitato Scientifico vige la regola della partecipazione dell'operatività che sarà a titolo gratuito, pena la decadenza della carica.

Newsletter n°1/2017



[www.vivereonlus.com](http://www.vivereonlus.com)

[info@vivereonlus.com](mailto:info@vivereonlus.com)

[presidente@vivereonlus.com](mailto:presidente@vivereonlus.com)

[vicepresidente@vivereonlus.com](mailto:vicepresidente@vivereonlus.com)

[comunicazione@vivereonlus.com](mailto:comunicazione@vivereonlus.com)



VIVERE ONLUS